

IV COMMISSIONE PERMANENTE

RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI

al

DISEGNO DI LEGGE N. 36

<<Interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato>>

presentato dalla Giunta regionale il 30 dicembre 2024

approvato nella seduta del 28 maggio 2025

DDL 36

<<Interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 1 (Finalità e obiettivi)

1. All'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole <<sulla prestazione energetica nell'edilizia>> sono aggiunte le seguenti:
<<e in linea con gli obiettivi del Piano energetico regionale, approvato con Decreto del Presidente della Regione n.167/Pres. del 17 dicembre 2024>>;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 la Regione adotta distinti bandi, che possono prevedere misure incentivanti o criteri premiali individuati tra i seguenti:

a) soggetti in condizione di povertà energetica, come definita all'articolo 2, punto 52) della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica, o in condizione di debolezza sociale ed economica;

b) soggetti giovani o che intendono formare un nuovo nucleo familiare;

c) nuclei familiari numerosi o all'interno dei quali vi siano persone con disabilità;

d) unità immobiliari o edifici situati in territorio interamente montano di cui alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);

e) unità immobiliari o edifici situati nel territorio di Comuni che negli ultimi dieci anni hanno subito una significativa riduzione della popolazione residente;

f) interventi su unità immobiliari o edifici, che possano favorire l'insediamento di servizi di prossimità e attività di vicinato;

g) unità immobiliari o edifici dismessi;

h) unità immobiliari o edifici pericolanti attestati sulla viabilità pubblica che mettono a rischio l'incolumità delle persone;

i) unità immobiliari o edifici inseriti in zone urbanistiche A, B₀, aree di trasformazione, aree compromesse o degradate ed aree soggette ad interventi edilizi convenzionati;

j) unità immobiliari o edifici che a seguito degli interventi raggiungono il miglioramento o l'adeguamento alla normativa sismica, in applicazione delle norme tecniche vigenti;

EMENDAMENTO 1.1

DDL 36

<<Interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato>>

k) sostituzione di impianti alimentati da combustibili fossili maggiormente inquinanti;

l) unità immobiliari o edifici aventi bassa prestazione energetica;

m) unità immobiliari o edifici che siano posti a disposizione, per un periodo di almeno 3 anni, per locazione con contratto a canone concordato o ad uso transitorio, non turistico, al fine di soddisfare le esigenze abitative di coloro che intendono risiedere o svolgere attività lavorativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia.>>.

c) dopo il comma 3, come sostituito dalla lettera b) del presente comma, è aggiunto il seguente:

<<3 bis. La Giunta regionale, entro il 30 marzo di ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive i risultati ottenuti dall'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 28/05/2025

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 28/05/2025

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 73 dd. 28/05/2025

EMENDAMENTO 1.1

DDL 36

<<Interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 2

(Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia)

1. All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole <<edifici facenti parte del medesimo progetto edilizio, >>, sono inserite le seguenti: <<con esclusione delle unità immobiliari aventi categoria catastale A8 o A9,>>;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis) I contributi di cui al presente articolo non possono essere destinati alla realizzazione di unità immobiliari aventi categoria catastale A8 o A9. >>;

c) il secondo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: <<L'avvio dell'intervento oggetto di contributo è attestato nella comunicazione di inizio lavori presentata al Comune.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 28/05/2025

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 28/05/2025

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 73 dd. 28/05/2025

EMENDAMENTO 2.1

DDL 36

<<Interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 3 (Interventi di efficientamento energetico)

1. All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole <<che portino al miglioramento della prestazione energetica degli edifici>> sono aggiunte le seguenti: <<o alla diffusione dell'autoconsumo dell'energia elettrica>>;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 4, il contributo è concesso ed erogato ad avvenuta realizzazione degli interventi, a fronte della spesa sostenuta e documentata da fatture o documentazione fiscale equivalente e dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento.>>;

c) dopo il comma 3, come sostituito dalla lettera b) del presente comma, è inserito il seguente:

<<3 bis. Le domande di contributo sono presentate dopo la realizzazione degli interventi, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2025. La documentazione tecnica attestante la compiuta realizzazione degli interventi e la documentazione fiscale e di spesa ad essi relativa, previste dai bandi, devono avere data successiva al 31 dicembre 2024.>>;

d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

<<4 bis. Agli interventi previsti nel presente articolo non si applica l'articolo 32 della legge regionale 7/2000.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 28/05/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 28/05/2025
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 73 dd. 28/05/2025

EMENDAMENTO 3.1

DDL 36

<<Interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 4 *(Beneficiari)*

1. All'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole <<per interventi da realizzarsi su edifici>> sono sostituite dalle seguenti: <<per interventi su unità immobiliari o edifici>>;

b) al comma 2, le parole <<sui quali realizzare gli interventi>> sono sostituite dalle seguenti: <<oggetto di intervento>>;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

<<3 bis. Le persone fisiche che realizzano interventi su un numero di unità immobiliari maggiore di quattro sono equiparate alle imprese ai fini della normativa in materia di aiuti di stato.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 28/05/2025

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 28/05/2025

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 73 dd. 28/05/2025

EMENDAMENTO 4.1

DDL 36

<<Interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 5
(*Bandi*)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente:

<<1. bis. I bandi da emanarsi in attuazione dell'articolo 2 della presente legge sono sottoposti al parere della competente commissione consiliare.>>.

Nota: Attestazione dell'assenza di oneri fornita oralmente dall'Assessore Amirante durante l'illustrazione dell'emendamento.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 28/05/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 28/05/2025
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 73 dd. 28/05/2025

EMENDAMENTO 5.1

DDL 36

<<Interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento sostitutivo

Art. 6

(Procedimento per la presentazione delle domande, la concessione ed erogazione dei contributi)

1. L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

<<Art. 6

(Procedimento per la presentazione delle domande, la concessione ed erogazione dei contributi)

1. Con riguardo agli interventi di cui all'articolo 2, ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 4 può presentare una sola domanda, con riferimento ad una sola unità immobiliare o progetto edilizio, salvo sia diversamente disposto nel bando.
2. Con riguardo agli interventi di cui all'articolo 3, per la stessa unità immobiliare o progetto edilizio è ammessa una sola domanda per la medesima tipologia di intervento e ciascuno dei soggetti indicati all'articolo 4 può presentare una sola domanda con riferimento alla medesima tipologia di intervento.
3. Con riferimento alla medesima unità immobiliare o edificio, è possibile presentare domanda, alternativamente, a valere sui bandi adottati per gli interventi previsti all'articolo 2 o all'articolo 3.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 28/05/2025

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 28/05/2025

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 73 dd. 28/05/2025

EMENDAMENTO 6.1

DDL 36

<<Interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento sostitutivo

Art. 7

(Obblighi dei beneficiari)

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

<<Art. 7

(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari hanno l'obbligo di conservare tutta la documentazione a fondamento della concessione e dell'erogazione del contributo per cinque anni successivi alla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione, a pena di revoca del contributo con restituzione delle somme erogate, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

2. Con riguardo agli interventi di cui all'articolo 2:

a) le persone fisiche sono tenute a rispettare il vincolo di destinazione di cui all'articolo 32 della legge regionale 7/2000 per tre anni successivi alla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione;

b) le persone fisiche che realizzano unità immobiliari di tipo residenziale, aventi categoria catastale da A1 ad A7 o A11, devono trasferire la residenza propria, o di un familiare o di un soggetto convivente, in almeno una delle unità oggetto di intervento, entro 12 mesi dall'ultimazione dei lavori. La residenza deve essere mantenuta per tre anni dall'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione. La disposizione non si applica nell'ipotesi prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera l), per la quale l'unità immobiliare interessata dal criterio deve essere mantenuta a disposizione per un periodo di tre anni dalla data della messa a disposizione;

c) le imprese o i professionisti che realizzano unità immobiliari aventi categoria catastale A10 devono stabilire la sede della propria attività in una di tali unità immobiliari entro 12 mesi dall'ultimazione dei lavori e mantenerla per tre anni dall'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione;

d) alle imprese e ai professionisti non si applicano gli articoli 32, 32 bis e 32 ter della legge regionale 7/2000. Tali soggetti sono tenuti a stabilire la sede o l'unità operativa nel territorio regionale entro 12 mesi dall'ultimazione dei lavori e a mantenerla per tre anni dall'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione.

3. I singoli bandi possono prevedere ulteriori obblighi e condizioni da rispettare a pena di decadenza dal contributo, qualora il beneficio derivi dall'applicazione di misure incentivanti o criteri premiali individuati tra quelli di cui all'articolo 1, comma 3.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 28/05/2025

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 28/05/2025

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 73 dd. 28/05/2025

EMENDAMENTO 7.1

DDL 36

<<Interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 8 *(Cumulabilità e controlli)*

1. Al comma 1 dell'articolo 8, dopo le parole <<contributi pubblici>>, sono inserite le seguenti: <<ad esclusione degli incentivi previsti dalla legge regionale 9 febbraio 2023, n. 1 (Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili), e dei ristori concessi ai sensi degli articoli 9 e 32 septies della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), con riferimento alle spese sostenute per il medesimo intervento>> e le parole: <<per le spese effettivamente rimaste a carico del beneficiario,>> sono soppresse.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 28/05/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 28/05/2025
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 73 dd. 28/05/2025

EMENDAMENTO 8.1

DDL 36

<<Interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art.9 *(Norma finanziaria)*

1. All'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole <<30 milioni di euro per l'anno 2024>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 milioni di euro per l'anno 2025>> e le parole <<per gli anni 2024-2026>> sono sostituite dalle seguenti: <<per gli anni 2025-2027>>;

b) al comma 2, le parole <<20 milioni di euro per l'anno 2024>> sono sostituite dalle seguenti: <<20 milioni di euro per l'anno 2025>> e le parole <<per gli anni 2024-2026>> sono sostituite dalle seguenti: <<per gli anni 2025-2027>>;

c) al comma 3, le parole <<per gli anni 2024-2026>> sono sostituite dalle seguenti: <<per gli anni 2025-2027>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 28/05/2025
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 28/05/2025
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 73 dd. 28/05/2025

EMENDAMENTO 9.1